



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/ 8.60.3/2021/ SSPNRR

Al

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.a

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **[ID: 8867]** Progetto di un impianto agrovoltaiico della potenza di 20,44 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Veglie e Salice Salentino (LE).

Proponente: Flinis PV 10 S.r.l.

Procedura: VIA nell'ambito PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’* e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”*, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208”* – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-



09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 45669 del 27/03/2023, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006. Tale istanza è stata trasmessa dalla Società FLYNIS PV 10 S.r.l., con nota del 11/08/2022 acquisita al prot. MiTE/100704 del 11/08/2022, perfezionata in ultimo con nota del 08/03/2023, acquisita al prot. MiTE/34573 del 08/03/2023;



CONSIDERATO che nella stessa nota prot. 45669 del 27/03/2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art 23 del D.lgs. 152/2006, con l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica dell'intera documentazione pervenuta, ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9149/13434>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 4815 del 31/03/2023, ha chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, e ai Servizi II e III di questa DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 9774 del 19/06/2023, acquisita da questo Ufficio al prot. 11960 del 22/06/2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale, in gran parte ricompreso nella composizione del presente parere, nel quale *“esprime parere non favorevole”* alla realizzazione dell'intervento proposto;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 15120 -I del 19/07/2023, che si riporta integralmente:

“In riferimento all'oggetto e a riscontro della richiesta di codesto Servizio prot. n. 4815 del 31.03.2023, vista la nota prot. n. 9774 del 19.06.2023, acquisita agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 11960 del 22.06.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce (nel prosieguo 'Soprintendenza') ha comunicato il proprio motivato parere, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue in ordine alla tutela archeologica.

Nella richiamata nota, la Soprintendenza procede a un'analisi delle numerose evidenze archeologiche che interessano le aree in argomento e che l'Ufficio provvede a elencare nel dettaglio anche con riferimento alle distanze/interferenze con le singole sezioni delle opere in progetto.

Tale disamina dà conto, con puntuali riferimenti alle testimonianze archeologiche e storiche, dell'inserimento degli interventi in progetto all'interno di un palinsesto pluristratificato, nel quale la presenza antropica diffusa è documentata senza soluzione di continuità dalla Preistoria al Medioevo.

La Soprintendenza, nel prendere atto dei contenuti del documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, rileva l'individuazione di un rischio archeologico relativo di grado basso a fronte di ricognizioni effettuate in condizioni di visibilità variabili (da buona a scarsa).

Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Al riguardo occorre inoltre evidenziare che le condizioni di scarsa visibilità riscontrate in sede di survey in numerosi settori, ivi compresa un'ampia porzione del campo fotovoltaico, impongono, in ottemperanza alle Linee Guida e anche in considerazione del contesto territoriale, una rivalutazione in senso accrescitivo del rischio archeologico relativo, riferibile almeno al grado medio per le zone suddette.

Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina dell'archeologia preventiva.”

VISTO quanto comunicato per le vie brevi dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio (mail del 08.04.2024), il quale rileva che, esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e preso atto di quanto valutato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce, non si ravvisano aspetti di specifica competenza per le aree dove è prevista la localizzazione dell'impianto;



A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società FLYNIS PV 10 S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, del parere endoprocedimentale sopra citato della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, prot. 9774 del 19/06/2023 e considerato il contributo istruttorio sopra indicato del Servizio II della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9.*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000.*
- *D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.*
- *D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale.*
- *D.D. n. 162 del 06.06.2014, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.*
- *Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli Obiettivi di qualità e lo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito che interessano l'area di progetto, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004.*
- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici, MiTE Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022*
- *Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *D.lgs. 199/2021, 8 novembre 2021, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, così come modificato dall'art 47 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023*
- *D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative*
- *Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno*



2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIAP).

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla normativa sopra indicata, tenendo il particolare conto la corrispondenza dell’intervento con gli *Obiettivi di qualità e Scenario Strategico* delle Schede d’Ambito del PPTR che interessano direttamente l’area e gli Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e la Parte Seconda e parte Terza del D.lgs. n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali e paesaggistici per quanto applicabili. Aspetti normativi e di indirizzo che perseguono finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione del paesaggio pugliese.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica nazionale e regionale mira al contenimento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, in un quadro di equilibrio fra regioni e territori anche tenendo conto della notevole convenienza, in termini di efficienza energetica, di accorciare la distanza tra i siti di produzione energetica e i siti di utilizzo e, in tale ottica, non è conveniente concentrare la produzione energetica in poche regioni del Paese e per di più periferiche e non particolarmente energivore.

A livello nazionale le politiche della Next Generation EU, dichiarano analoghi obiettivi che devono essere perseguiti attraverso il principio ineludibile di DNSH (*Do No Significant Harm*), come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- “*Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all’ambiente*” alla quale si rimanda.

Il “Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2021 **la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia** con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati FER di grande dimensione sia per il solare che per gli impianti eolici.

Nei primi 3 mesi del 2023 è proseguito il trend di crescita sostenuta del comparto fotovoltaico osservato nel corso del 2022. Al 31 marzo, in particolare, risultano in esercizio in Italia circa 1.329.000 impianti (+8,4% rispetto alla fine del 2022), per una potenza complessiva superiore a 26 GW (poco meno di 1,1 GW incrementali rispetto alla fine del 2022, per una variazione pari a +4,4%), mentre la produzione lorda del trimestre, pari a 5.587 GWh, è aumentata del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (*Statistiche Trimestrali sul Settore Fotovoltaico in Italia* dati al 31 marzo 2023)

La Puglia è il territorio nazionale con la maggiore Superficie Lorda Occupata dagli impianti a terra per Regione con riferimento ai dati dal 31 marzo 2023.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l’impianto proposto è destinato a generare **nonché la verifica delle sue interferenze sul sistema culturale regionale**, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

Inoltre dal Rapporto periodico GSE, primo semestre del 2023 emerge che **se tutti gli impianti di tipo fotovoltaico ad oggi progettati venissero realizzati** (richieste di allaccio alla rete elettrica nazionale) **nel 2030, il nostro Paese raggiungerebbe circa il doppio di produzione elettrica da questa fonte rispetto agli obiettivi PNIEC 2030**. Ciò rende evidente come sarebbe opportuna un’accurata selezione dei progetti presentati privilegiando quelli a basso impatto paesaggistico e localizzati in aree non di pregio.



Il presente parere tecnico istruttorio è redatto in conformità alle Circolari DG PBAAC n.5/2010 e n.11/2022 e in ottemperanza alle disposizioni delle “*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”, DM del 10/09/2010 pubblicato nella Gazz. Uff. del 18 settembre 2010, n. 219, anche in riferimento agli impatti cumulativi e nel rispetto degli indirizzi contenuti nella DGR 2122/2012 e Determina Dirigenziale. n.162/2014 della Regione Puglia.

Risulta inoltre rilevante valutare, vista la grande diffusione territoriale dei suddetti impianti FER soprattutto in aree agricole, **i presupposti delle scelte localizzative e le analisi sulle alternative**. Le localizzazioni, al di là della volontà di utilizzare aree con costi fondiari minimi e costi di installazione più bassi e dunque al di là degli obiettivi di massimizzazione degli utili di impresa, dovrebbero tendere al miglior temperamento possibile tra utilità privata e utilità pubblica e, con riferimento a quest'ultima, al miglior compromesso tra le istanze ambientali e quelle paesaggistiche. Compromesso che gli strumenti programmatori comunitari, nazionali e regionali hanno cercato di ottimizzare indirizzando la produzione della produzione di FER in aree e superfici di scarso pregio paesaggistico (aree degradate, industriali, industriali dismesse, commerciali, contaminate ecc.).

Il quadro normativo di riferimento, in merito ai criteri localizzativi, per la regione Puglia è dato anche dal **Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24**, Regolamento attuativo del citato D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio Regionale.

Sempre in merito alla valutazione delle scelte localizzative e agli obiettivi strategici delle politiche comunitarie e nazionali per lo sviluppo e la tutela delle aree agricole, si osserva che **Il Piano strategico della Politica Agricola Comune PAC (PSP) 2023-2027**, rimanda a specifiche indicazioni ed obiettivi di sviluppo e tutela agricola, sia dal punto di vista economico che ambientale e di **tutela del paesaggio agrario**.

Nei principali obiettivi strategici della PAC 2023-2027 si evidenzia, nella dichiarazione strategica del documento, come obiettivo chiave, tra gli altri “(...) **contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi**. (...) *Il documento affronta il tema della biodiversità all'interno dell'UE, con particolare attenzione ai legami con il paesaggio agricolo e gli elementi caratteristici del paesaggio. Partendo da questa tematica presenta alcuni dei cambiamenti necessari nel settore agricolo, illustra gli strumenti pertinenti della PAC attualmente a disposizione e solleva questioni fondamentali riguardo allo sviluppo futuro della PAC*”.

Le aree rurali italiane sono patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare. Il legame dei nostri prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio economica del territorio. “*per il raggiungimento di questi obiettivi, il PSP si propone di sostenere (...) misure specifiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali, con particolare attenzione a quelli storici e tradizionali*” (Cfr. *Relazione sul Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia*).

Infine, per le valutazioni espresse nel presente atto, **si rimanda alle indicazioni sugli obiettivi strategici del PPTR** della Puglia, **che definiscono standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili** (cfr. *al Obiettivo strategico 10 – elab.4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile PPTR*)

Il Piano paesaggistico distingue gli elementi di tutela vincolistica dalle azioni obiettivo di valorizzazione per le trasformazioni territoriali, coerentemente con la visione dello sviluppo sostenibile fondato sulla valorizzazione delle risorse patrimoniali. Il PPTR orienta le sue azioni in campo energetico verso una valorizzazione dei potenziali mix energetici peculiari della regione.

Contenute nel quadro generale della Pianificazione Paesaggistica al pt. a2.2 *Struttura delle Linee Guida Regionali*, **le linee guida** sono articolate in tre diverse sezioni relative a: eolico, solare e biomassa; in ciascuna di esse sono esplicitate da un lato **le direttive relative alla localizzazione degli impianti**, dall'altro

le **raccomandazioni** intese come suggerimenti alla progettazione per un buon inserimento nel paesaggio di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

Il progetto dell'impianto fotovoltaico ricade nel territorio comunale di Veglie in Provincia di Lecce, a circa 8 km a nord ovest dal centro abitato di Veglie. L'area di progetto risulta situata lungo il confine nord ovest dell'area comunale di Veglie con il Comune di Salice Salentino, a circa 3,6 km a nord est della pista automobilistica di Nardò e a 6 km a sud est del centro abitato di San Pancrazio Salentino.

L'area dell'impianto risulta composta da 3 sub-aree, A, B e C, da due strade vicinali a servizio dei campi limitrofi. Tali strade sono collocate a nord della Strada Provinciale n.111 (*Veglie - SP 109*) e a sud della Strada Provinciale n.107 (*SP107 Salice -Filippi -Avetrana*). Inoltre, l'area B risulta collocata lungo il perimetro ovest della Masseria La Casa, situata a circa 6,8 km a nord ovest dell'incrocio tra la SP111 e la SP255.

Complessivamente l'area presenta un'estensione catastale pari a circa 32,7 ettari, di cui 30,8 cintati, composti da:

- Area A con estensione pari a 10,92 ha;
- Area B con estensione pari a 15,03 ha;
- Area C con estensione pari a 4,85 ha.

La connessione dell'impianto fotovoltaico alla Rete nazionale è prevista mediante la realizzazione di un cavidotto interrato di Media Tensione della lunghezza di circa 7,6 Km dalla Cabina di consegna localizzata in Sito fino alla nuova CP "Salice", che sarà collegata alla linea RTN 150 Kw "Ruggianello All. Monteruga", previa realizzazione dei raccordi della CP alla linea a 150 Kw della RTN "Manduria – Monteruga" e il collegamento a 150 Kw della CP alla Stazione Elettrica di trasformazione 380/150 Kw di Erchie. (*cfr. Sintesi non Tecnica_ 2983_5142_LCLN_VIA_R02_Rev0*).

L'impianto fotovoltaico in oggetto, con riferimento al Catasto Terreni del comune di Veglie (LE), sarà installato nelle aree di cui ai Foglio 1, part. 254, 256, 259, per le aree A e B, al Foglio 2, part. 7, 14, 26, per le residue parti B e C.

L'impianto fotovoltaico con potenza nominale di picco pari a 20,44 MW è costituito da:

- **n.3 cabine di Utenza**, la cui struttura sarà di tipo prefabbricato monolitico corredata da una vasca di fondazione prefabbricata anch'essa di tipo monolitico,
- **n.3 cabine di Consegna**, di tipo prefabbricato monolitico, ognuna suddivisa in *vano Enel*, per l'alloggiamento delle apparecchiature elettromeccaniche dell'Ente distributore e in *vano misure*, quest'ultimo destinato all'installazione dei gruppi di misura e di controllo. Il manufatto è corredata di una vasca di fondazione prefabbricata anch'essa di tipo monolitico,
- **n. 16 Power Station**, strutture di tipo prefabbricato monolitico corredate di una vasca di fondazione prefabbricata anch'essa di tipo monolitico.
- **moduli fotovoltaici**, installati su strutture metalliche di sostegno tipo tracker fondate pali, anch'essi metallici infissi direttamente nel terreno

Per l'impianto dei tracker di altezza massima 4,926 m, si rileva che la posa in opera della struttura viene descritta dal proponente in due elaborati progettuali in maniera differente:

"(...) I moduli fotovoltaici saranno installati su apposite strutture metalliche di sostegno tipo tracker fondate su pali infissi nel terreno" (*cfr. Sintesi non Tecnica_ 2983_5142_LCLN_VIA_R02_Rev*);

"(...) Durante la fase esecutiva, sulla base della struttura tracker scelta saranno definite le fondazioni e scelta la soluzione tecnologica di fondazione più adatta (...)" (*cfr. Relazione descrittiva generale_2983_5142_LCLN_VIA_R03_Rev0*).






Fig. 1. Immagine estratta dall'elab. _Relazione Sintesi non Tecnica – localizzazione intervento e cavidotto SSPNRR




Fig. 2 Immagine estratta dall'elab.- Relazione Sintesi non Tecnica– fig. 4.5 Strutture di sostegno moduli – SSPNRR

Il progetto prevede inoltre:

- la realizzazione di una recinzione perimetrale a delimitazione dell'area di installazione dell'impianto. Tale recinzione sarà formata da rete metallica di altezza 2,00 m sostenuta da pali di altezza 2,50 m fissati nel terreno con plinti e con filo spinato, per un'altezza totale di 2,50 m per l'intero perimetro dell'intervento. La rete è sollevata da terra di circa 20 cm per permettere il transito della fauna locale.
- la realizzazione della viabilità interna di servizio all'impianto

Si rileva che, anche la realizzazione della viabilità dal proponente è descritta in due elaborati progettuali in modo differente:

“(…) In assenza di viabilità esistente adeguata sarà realizzata una strada in misto granulometrico per garantire l'ispezione dell'area di impianto dove necessario e per l'accesso alle piazzole delle cabine. La

viabilità è stata prevista lungo gli assi principali di impianto (larghezza 3.5 m) e lungo il perimetro (larghezza 4 m)“ (cfr. Sintesi non Tecnica_2983_5142_LCLN_VIA_R02_Rev.);

Le opere viarie saranno costituite da una regolarizzazione di pulizia del terreno, per uno spessore adeguato, dalla fornitura e posa in opera di geosintetico tessuto non tessuto (se necessario) ed infine dalla fornitura e posa in opera di pacchetto stradale in misto granulometrico di idonea pezzatura e caratteristiche geotecniche costituito da uno strato di fondo e uno superficiale. Durante la fase esecutiva sarà dettagliato il pacchetto stradale definendo la soluzione ingegneristica più adatta (...) (cfr. Relazione descrittiva generale_2983_5142_LCLN_VIA_R03_Rev0)

Ulteriori opere riguardano:

- l’integrazione dell’impianto fotovoltaico con un impianto olivicolo intensivo, costituito da olivi posizionati ad una distanza di circa 2,5 m l’uno dall’altro con un rapporto di numero di elementi arborei pari a circa 467 piante per ettaro.
- Le opere di mitigazione a verde che prevedono la realizzazione di una quinta arboreo arbustiva posta lungo tutto il lato esterno della recinzione, l’intenzione progettuale è di replicare un’area di macchia mediterranea spontanea ma al tempo stesso funzionale alla mitigazione dell’impatto visivo evitando fenomeni di ombreggiamento nel campo fotovoltaico (cfr. Relazione descrittiva generale_2983_5142_LCLN_VIA_R03_Rev0).

LOCALIZZAZIONE URBANISTICA DELL’INTERVENTO

La pianificazione comunale di Veglie individua le aree di progetto, per i lotti d’impianto, ricadenti in “zona E2 – Verde Agricolo” di PRG, e in parte, in fascia di rispetto stradale.

Per tali zone sono definite specifiche NTA (cfr. elab. *Certificazione urbanistica _VIA_D02_Rev0* del Comune di Veglie)

Il Comune di Salice Salentino è dotato di PRG approvato definitivamente dalla Regione Puglia con Deliberazione di G.R. n. 1632 del 23.11.1999 e approvato con gli adeguamenti alle prescrizioni regionali dal Comune di Salice Salentino con Deliberazione di C.C. n. 27 del 28.06.2010. Per le opere previste per l’intervento sul territorio comunale, che riguardano la realizzazione delle connessioni verso la Cabina di consegna, le stesse interessano aree agricole e viabilità.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il progetto in valutazione prevede la realizzazione di un impianto FER di grande dimensione, articolato in lotti, che interessa il territorio di più comuni, in un contesto rurale tutelato molto ampio, prevalentemente pianeggiante, impegnando aree a destinazione agricola e sottoposte a indicazioni di specifica tutela e utilizzazione (cfr. norme del *PPTR e Comunali*). Pertanto la valutazione è distinta per le aree interessate e coinvolte dell’impianto captante, per quelle interessate dal sedime del cavidotto e stazioni RTN e dalle altre opere di infrastrutturazione, mitigazione e compensazione.

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL’AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

Ai fini della verifica dei possibili impatti diretti del progetto sull’ambiente e sul patrimonio culturale, si rileva che i lotti impiantistici dell’intervento, il cavidotto di connessione e delle stazioni di rete/utenza:



- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) e sensi dell'art. 136 (*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b) e 142 (*Aree tutelate per legge*) del Codice;
- **non ricadono** nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c) e all'art. 143 (*Piano Paesaggistico*).

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

L'area di progetto del cavidotto, per una porzione a ridosso della SP 107, **ricade** in *Area di rispetto dei boschi* (UCP delle Componenti Botanico-vegetazionali del PPTR vigente).

Non si riscontrano interferenze dirette tra le opere dell'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del Codice, fatto salvo quanto evidenziato per il cavidotto sul reticolo idrografico e salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.1b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI

Ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.lgs. 42/2004, per il territorio interessato dall'intervento vige il PPTR della Regione Puglia, strumento di governo territoriale che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*, da quelli più generali volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso e del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo, quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali.

Il PPTR è cogente nell'insieme di tutte le sue parti e costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela paesaggistica in ambito regionale previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale 10 "*Tavoliere Salentino*" (Allegato 5.10 al PPTR), la Figura Territoriale interessata dalle opere è "*La terra dell'Arneo*" per i comuni di Veglie, Salice Salentino e San Pancrazio (Figura Territoriale 10.2).

La Terra d'Arneo è una regione della penisola salentina che si estende lungo la costa ionica da San Pietro in Bevagna fino a Torre Inserraglio e, nell'entroterra, dai territori di Manduria e Avetrana fino a Nardò. Si chiama *Arneo* dal nome di un antico casale di epoca normanna situato appena a nord ovest di Torre Lapillo.

La suddetta *Figura* è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale.

In particolare, in merito alle indicazioni di tutela e valorizzazioni del contesto paesaggistico coinvolto, si rimanda a:

- *Obiettivi di qualità* e dallo *Scenario Strategico* delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area;
- *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi* delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2 per gli aspetti inerenti beni culturali – architettonici e archeologici – e paesaggistici tutelati rispettivamente ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D.lgs. 42/2004).



A tal proposito di seguito si riportano alcune indicazioni contenute nel PPTR per l'ambito interferito dall'intervento e per la Figura Territoriale relativa interessata de "La Terra dell'Arneo". (allegato 5.10 al PPTR – 10.2)

SEZ. B.2.3.2 - 5.10 del PPTR

Sintesi delle Invarianti Strutturali della Figura Territoriale (*La terra dell'Arneo*)

Nelle invarianti definite dal PPTR per i *Sistemi e componenti che strutturano la Figura Territoriale*, sono identificati tra gli altri:

"(...) Il sistema dei principali lineamenti morfologici, costituito dai rialti terrazzati e dagli esigui rilievi delle propaggini delle murge taratine a nord-ovest (Monte della Marina in agro di Avetrana) e delle murge salentine (serre) a sud-est (Serra Iannuzzi, Serra degli Angeli e Serra Cicora). Tali rilievi rappresentano luoghi privilegiati di percezione dei paesaggi della terra dell'Arneo. (...) Il sistema delle forme carsiche, quali vore, doline e inghiottitoi, che rappresenta la principale rete drenante della piana e un sistema di steppingstone di alta valenza ecologica che assume, in alcuni luoghi, anche un alto valore paesaggistico e storico-testimoniale (campi di doline), pascoli (...) Il sistema idrografico (...). Il sistema agroambientale, caratterizzato dalla successione macchia costiera, oliveto, vigneto, che si sviluppa dalla costa verso l'entroterra. Esso risulta costituito da:- la macchia mediterranea, ancora presente in alcune zone residuali costiere, in corrispondenza degli ecosistemi umidi dunali;- gli oliveti che si sviluppano sul substrato calcareo a ridosso della costa e rappresentano gli eredi delle specie di oleastri e olivastri che, per secoli, hanno dominato il territorio; - i vigneti d'eccellenza, che dominano l'entroterra in corrispondenza dei depositi marini terrazzati, luogo di produzione di numerose e pregiate qualità di vino; caratterizzati da trame ora più larghe, in corrispondenza di impianti recenti, ora più fitte, in corrispondenza dei residui lembi di colture tradizionali storiche ad alberello (intorno a Copertino e Leverano). (...) Il sistema delle masserie fortificate storiche e dei relativi annessi (feudo di Nardò) che punteggiano le colture vitate, capisaldi del territorio rurale e dell'economia vinicola predominante (...)"

I fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità della figura territoriale sono evidenziati nello *stato di conservazione e criticità* (cfr. sez. B.2.3.2 - 5.10 al PPTR) tra gli altri come:

"(...) Alterazione e compromissione dei profili morfologici con trasformazioni territoriali quali le cave pietra leccese e gli impianti tecnologici. (...) Abbandono delle coltivazioni tradizionale della vite ad alberello e dell'oliveto; Modifiche colturali del vigneto con conseguente semplificazione delle trame agrarie; - Aggressione dei territori agrari prossimi ai centri da parte della dispersione insediativa residenziale, e lungo le principali reti viarie da parte di strutture produttive - realizzazione di impianti fotovoltaici sparsi nel paesaggio agrario (...).

Nel contesto paesaggistico coinvolto dall'intervento **si rileva la presenza elementi detrattori del paesaggio, con particolare evidenza ai numerosi impianti FER**, in particolare fotovoltaici ed eolici in anche di notevoli dimensioni, in corso di realizzazione ed istruttoria, **che comportano un elevato utilizzo del suolo a scopi diversi da quello agricolo** con conseguente rilevante trasformazione della texture agricola, ed in contrasto con le indicazioni pianificatorie per la suddetta Figura Territoriale.

Con il progetto di impianto FER in valutazione, di tipo agro-fotovoltaico, che interessa lotti agricoli classificati come tali dalla *Carta dell'Uso del Suolo* regionale ed estesi Ambiti di Paesaggio intercomunali descritti e tutelati dal PPTR, dove **verranno introdotti elementi artificiali** (le stringhe porta moduli fotovoltaici, cabine di trasformazione e consegna, le connessioni, nuova viabilità e attrezzaggi tecnologici a servizio dell'impianto), **in contrasto con le indicazioni generali contenute nelle Linee guida in materia di impianti agrovoltai**, del MiTE e con gli indirizzi sul corretto uso del suolo, come richiesto dalla *Corine*



Land Cover (CLC) ISPRA, indicatore che è funzionale specificamente al rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela.

La *Corine Land Cover* (programma nato per dotare l'Unione Europea e gli Stati Membri di informazioni territoriali omogenee sullo stato dell'ambiente) è anche un indicatore delle caratteristiche identitarie di copertura e uso del territorio.

I dati raccolti sulla copertura del suolo e della transizione tra le diverse categorie d'uso, hanno lo scopo di verificare dinamicamente lo stato dell'ambiente e del paesaggio rurale nell'area comunitaria al fine di fornire supporto per lo sviluppo di politiche comuni, controllarne gli effetti e proporre eventuali correttivi.

In tale quadro di riferimento statutario e identitario, i lotti coinvolti dal progetto, posti su ampi appezzamenti di terreno, ivi compresa la nuova SE di progetto, sono parti di territorio interessate dalla produzione agricola e per tale uso tutelate.

Nell'area vasta riportata nel S.I.A., come in precedenza accennato, si rileva la presenza di altri impianti FER anche di notevoli dimensioni, che hanno già coinvolto il territorio e l'ambito paesaggistico con una rilevante trasformazione della texture agricola tutelata dal PPTR, con molti altri in corso di istruttoria.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati dal PPTR per le aree agricole** e non appare coerente con le linee guida ministeriali e le politiche di sviluppo comunitarie.

1.1 c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI NELL'AREA VASTA DEL SIA

L'Area Vasta di Indagine dello Studio di impatto ambientale (SIA) è considerata la porzione di territorio nella quale si evidenziano e esauriscono gli effetti significativi, diretti e indiretti, dell'intervento con riferimento alle tematiche ambientali e al contesto di paesaggio. L'Area Vasta si caratterizza quindi per una chiara interdipendenza funzionale paesaggistica e identitaria, oltre che economica, sociale e territoriale.

Il contesto paesaggistico di riferimento è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed anche da vigneti.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Nello stesso ambito si segnala la presenza numerosi Boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censiti come *Bene paesaggistico* (BP) dal PPTR vigente, tra le *Componenti botanico – vegetazionali*, oltre alla relativa area di rispetto dallo stesso PPTR individuato come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) ai sensi dell'art. 143 dello stesso Codice che è intercettato dal caviodotto di progetto. Inoltre, si segnala la presenza di due Reticoli idrografici individuati dallo stesso PPTR come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) ai sensi dell'art. 143 dello stesso Codice, ovvero Canale Iaia e Canale masseria Grassi e un'area sottoposta a vincolo idrogeologico individuata come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP).

La porzione di territorio interessata dall'intervento è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.



Nell'area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP come *Testimonianza della stratificazione insediativa della Struttura Antropica e storico-culturale*, con le relative aree di rispetto anch'esse perimetrate.

UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa:

- “*Masseria Filippi*”, Salice Salentino (LE), localizzata a nord e distante 1 km dal sito di intervento;
- “*Masseria Casili*”, Salice Salentino (LE), localizzata a nord e distante 1,5 km dal sito di intervento;
- “*Masseria Castello Monaci*”, Salice Salentino (LE), Vincolo Architettonico DM 24/01/1998, localizzata a nord e distante 1,5 km dal sito di intervento;
- “*Masseria San Giovanni*”, Salice Salentino (LE), localizzata a nord e distante 1 km dal sito di intervento;
- “*Masseria Case Aute*”, Salice Salentino (LE), localizzata a nord-est e distante 1,3 km dall'intervento;
- “*Masseria Ursi*”, Salice Salentino (LE), localizzata a nord-est e distante 1 km dal sito di intervento;
- “*Masseria La Duchessa*”, Veglie (LE), localizzata a est e distante 2,3 km dal sito di intervento;
- “*Masseria Palombaro*”, Veglie (LE), localizzata a est e distante 3,4 km dal sito di intervento;
- “*Masseria Casa Porcara*”, Salice Salentino (LE), localizzata a sud-est e distante 3,6 km dall'intervento;
- “*Villaggio Monteruga*”, Veglie (LE), localizzato a sud-ovest e distante 2,7 km dal sito di intervento, Vincolato con DM 04.08.23 n. 273;

Aree appartenenti alla rete dei Tratturi

- **Riposo d'Arneo**, Nardò - area di pascolo per la sosta delle greggi, localizzato a sud-ovest e distante 2,8 km dal sito di intervento.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, si rilevano oltre all'elenco sopra riportato i seguenti beni:

BP - Lettera M del PPTR

Insedimento messapico in *località Li Castelli*, Comune di San Pancrazio Salentino (**Vincolo archeologico diretto D.M. 3.7.2002**, Legge 490 del 1999, recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m), sito circa a 3,7 km a N del cavidotto.

UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa, Area a rischio archeologico:

- *Località Locagnano*, casale con cripta e silos, tombe di età medievale (XV-XVI secolo), Comune di Nardò, a 3.85 km a S dell'impianto.

La forte espansione urbana degli ultimi decenni all'interno del Tavoliere Salentino, ha comportato il consumo e la distruzione di molti paesaggi tradizionali presenti oggi solo in forma residuale.

Attualmente il fenomeno dell'espansione urbana continua ad interessare i paesaggi rurali a mosaico, inficiati da interventi edilizi episodici e a bassa densità che connotano sempre più questi paesaggi di un carattere periurbano con evidenti fenomeni di degrado. Ulteriori elementi detrattori sono i sempre più diffusi elementi divisorii quali recinzioni, muri e muretti che si sono sostituiti ai tradizionali materiali di divisione quali siepi filari e muretti a secco. Questo fattore incide tanto sui paesaggi più frammentati che in quelli aperti creando alterazioni significative nel contesto paesaggistico, che talvolta pregiudicano anche la percezione e contribuiscono all'occlusione di vedute e punti potenzialmente panoramici.

Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione e la valorizzazione dei territori rurali interessati (da *Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR*).



1 d) NORME D'USO E DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL'AREA DEFINITE DAL PPTR

Per gli *ulteriori contesti paesaggistici* (UCP) sopra evidenziati interferenti con il cavidotto vigono le seguenti norme (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR:

- L'Art. 63 delle NTA del PPTR – *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi*
(...) *In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 (...) a5) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi 45 indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;*

e di conseguenza

- L'Art. 37 delle Norme di Piano “*Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso*” determina al co 1 (...) *In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, Elaborato 4.1, il PPTR ai sensi dell'art. 135, comma 3, del Codice, in riferimento a ciascun ambito paesaggistico, attribuisce gli adeguati obiettivi di qualità e predispose le specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2”*

1.1e) SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI D'INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 c.1

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI

1.2a) RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

Nel merito **tuttavia** si segnalano nell'area vasta del SIA, i seguenti provvedimenti di tutela architettonica:

- *Masseria Castello Monaci, Salice Salentino - **Vincolo Architettonico DM 24.01.1998***
e
- *Villaggio Monteruga, Veglie -Nardò - prot.n. 5541P del 03.04.2023, **Vincolato con DM 04.08.23 n. 273;***

BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.



Nel merito comunque **si rileva che l'intervento in oggetto**, pur non interferendo con beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004, **si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso**, in cui è possibile ricostruire le dinamiche insediative riferibili a un ampio periodo cronologico.

Nell'area vasta del SIA si segnala:

- Insediamento messapico in *località Li Castelli*, Comune di San Pancrazio Salentino (**Vincolo archeologico diretto D.M. 3.7.2002**, Legge 490 del 1999, recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico (tutelata ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m), sito circa a 3,7 km a N del cavidotto.

Nell'area si rilevano anche le seguenti aree a rischio archeologico (UCP del vigente PPTR):

- *Casale con cripta e silos*, tombe di età medievale (XV-XVI secolo) in *località Locagnano*, nel territorio del Comune di Nardò, a 3.85 km a S dell'impianto in valutazione.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

Oltre alle valutazioni rese per gli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004 e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione, **particolare rilevanza**, per il progetto in valutazione, **hanno le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR** che prevedono, **per tutti gli interventi assoggettati** dalla normativa nazionale e regionale vigente **a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare **la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR**, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) con la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez. C2).

Si evidenzia che **la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso di opere e connessioni** di rete il quale, si ribadisce, coinvolge un ampio contesto territoriale intercomunale distribuito su lotti per una vasta superficie destinata ad uso agricolo.

L'impianto di progetto sarà installato nel cuore di un quadro territoriale caratterizzato da un vasto bassopiano, lievemente degradante verso il mare Ionio e parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne è testimonianza il mosaico variegato di vigneti, oliveti, seminativi e colture orticole, con presenza di zone a pascolo, tra cui sono individuabili emergenze archeologiche e architettoniche che testimoniano un uso agricolo storicamente consolidato nel tempo.

Il paesaggio agrario della Piana e del Tavoliere, nell'intorno dell'impianto, è connotato sia dai tratti tipici dell'agricoltura tradizionale (seminativi, oliveti secolari, mandorleti) sia da coltivazioni intensive di nuovo impianto (frutteti e ortaggi), a cui si aggiunge il vigneto quale coltura prevalente e caratterizzante. Nell'area si registra inoltre la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.

Inoltre, il paesaggio della terra dell'Arneo intorno ai centri urbani di Guagnano, Salice Salentino, Veglie e nei territori di San Donaci, San Pancrazio Salentino, Leverano e Copertino è caratterizzato dai filari degli ampi vigneti, dai quali si producono diverse pregiate qualità di vino, e da un ricco sistema di masserie. Il



territorio rurale, infatti, si qualifica per la presenza di complessi edilizi che spesso si configurano come vere e proprie opere di architettura civile.

Alla fine del '700 la masseria fortificata si trasforma in masseria-villa, soprattutto in corrispondenza dei terreni più fertili, dove la coltura della vite occupa spazi sempre maggiori. La coltura della vite e la produzione di vino, inoltre, segnano i centri abitati con stabilimenti vinicoli e antichi palmenti dalle dimensioni rilevanti (da Ambito 5.10, "Tavoliere Salentino" del PPTR).

Nel merito l'area di intervento è circondata da vari complessi masserizi che ne costituiscono il patrimonio edilizio rurale come definito nelle "Linee Guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali - Linee guida 4.4.6 del PPTR": "per Patrimonio Edilizio Rurale si intendono i manufatti aventi qualunque destinazione, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia, e in ogni caso realizzati prima del 1967".

OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA DEL PPTR

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'Ambito Territoriale del "Tavoliere Salentino", individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei Paesaggi Rurali*, **si rappresenta quanto segue.**

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, "Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici" è definito, tra gli altri, **il seguente indirizzo:**

"Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole".

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici, come quelli previsti dal progetto in esame, se pure intervallati da filari di olivi della varietà FS-17 o Favolosa, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: "gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:**

- **incentivano le produzioni agricole di qualità**, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;
- **prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive**, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle **opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.**

Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, "Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici", sono definite **le seguenti direttive:**

"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole"*.

Il paesaggio di queste aree è caratterizzato per buona parte da terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo) di cui permangono tracce delle colture tradizionali in alcuni palmenti e trappeti e la coltivazione della vite è organizzata in molti casi secondo le tecniche più tradizionali con impianti ad alberello e nel caso di impianti più moderni, testimonianza di importanti e recenti investimenti, da coltivazioni a spalliera. L'oliveto presente si alterna con le aree coltivate a vigneto e quelle a seminativo; a



completare lo scenario paesaggistico rurale, sono censibili un gran numero di masserie dai caratteri architettonici storicizzati e riconducibili a tecniche e morfologie proprie della Terra d'Otranto e che ancora oggi si configurano come il centro di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria.

Il PPTR rileva criticità nel contesto appena descritto e sottolinea come la presenza di *Parchi eolici, campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati, determinando “un progressivo abbandono di masserie e ville storiche”*.

Si sottolinea che a circa 100 m dall'impianto è presente *Masseria La Casa*, complesso masserizio afferente al Patrimonio edilizio rurale del contesto paesaggistico, il cui impianto, comprensivo della strada poderale, è **rilevabile anche nel catasto storico d'impianto** (vedi fig. 3); la realizzazione dell'impianto in oggetto rischierebbe di stravolgere la leggibilità del rapporto originario tra il manufatto e il paesaggio agrario circostante, indebolendo la possibilità di valorizzazione dell'area.



Fig.3 e 4 Layout dell'impianto con evidenziata la Masseria La Casa e catasto storico con indicata detta masseria.

Si rileva inoltre analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle **Componenti visivo percettive**, si rappresenta quanto segue.

Per l'attuazione dell'obiettivo 7, “Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia” è definito, tra gli altri, **il seguente indirizzo:**

“Salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito”.

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di opere di mitigazione quali una fascia arbustiva ed alberata di schermatura lungo il perimetro di impianto incide alterando le ampie visuali libere che caratterizzano l'ambito.

Sempre **in relazione all'obiettivo 7**, inoltre, sono definite **le seguenti direttive:**

“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:**



- *impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;*
- *salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
- *individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche;*

Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, anche a causa delle rilevanti dimensioni, soprattutto per quanto riguarda l'altezza dei pannelli che si attesta sui 5 mt, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Con il progetto FER integrato con impianto olivicolo intensivo al suolo in valutazione, che interessa lotti agricoli a destinazione seminativa e olivicola per una superficie complessiva pari a ca. **34 ettari**, di cui una quota parte notevolmente superiore alla metà è direttamente interessata dall'installazione degli elementi di impianto, verranno introdotti elementi artificiali (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione o consegna e le connessioni, con recinzioni industriali e impianti di illuminazione e sorveglianza) non destinati alle attività agricole.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

In ragione del contesto paesaggistico e alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe un imponente stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km, e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione del mosaico rurale, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici, mediante l'inserimento di elementi verticali estensivi la cui altezza \cong 5 m (vedi fig. 2) supera di gran lunga quella di un edificio a un piano e di tutti gli ulteriori elementi di impianto comporterebbe l'introduzione di elementi artificiali di lunga durata temporale che implicano un diverso utilizzo e la copertura di una superficie di dimensioni fuori scala anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio e con una copertura di suolo di poco minore a quella dell'urbanizzazione e del centro urbano della città di Veglie.

La proliferazione degli impianti FER, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale (oltre 20 anni) di una superficie destinata ad usi agricoli.

Per porre rimedio al trend negativo, il PPTR della Regione Puglia, disciplina indirizzi di tutela mirati alla riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi rurali storici per salvaguardare le figure territoriali di lunga durata e a valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia.

Per giungere a questo obiettivo si sottolinea in modo particolare la necessità di: *“salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo a (i) i paesaggi della monocoltura dell'oliveto a trama fitta dell'entroterra occidentale, (ii) i vigneti di tipo tradizionale (iii) il mosaico agrario oliveto-seminativo-pascolo del Salento centrale, (iv) i paesaggi rurali costieri della Bonifica”*, di *“salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico*



culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale” e di “salvaguardare, riqualificare e valorizzare i punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell’ambito, nonché i punti panoramici posti in corrispondenza dei terrazzi naturali accessibili tramite la rete viaria o i percorsi e sentieri ciclo-pedonali”.

VALUTAZIONI IN MERITO AGLI IMPATTI CUMULATIVI

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi la Società proponente valuta solo parzialmente gli impatti dell’intervento rispetto a quanto disposto con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 “D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – “Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio”, la quale DD stabilisce che per il fotovoltaico : “la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l’individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l’area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l’area all’interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate”.

In ragione del contesto paesaggistico e rispetto agli obiettivi e le direttive del PPTR riportati nella sezione C2 della Scheda d’ambito, **si rileva che la realizzazione dell’impianto di progetto comporterebbe notevoli impatti di cumulo e un ulteriore stravolgimento del sistema agricolo e delle visuali sopra descritto**, già notevolmente alterato, il che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del paesaggio agricolo e di trasformazione della texture agricola storica, con forti processi di artificializzazione e di consumo di suolo. La proliferazione degli impianti FER, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra i complessi masserizi e i relativi appezzamenti agrari di pertinenza, dal punto di vista percettivo e relazionale.

Le presenti valutazioni considerano il progetto in oggetto anche in riferimento ad altri gli impianti – eolici e di tipo fotovoltaico – previsti o realizzati, localizzati nel medesimo contesto territoriale, che per l’effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale per cui l’incidenza, nell’insieme delle trasformazioni prodotte dagli impianti in termini di dequalificazione dei valori paesaggistici e culturali, di percezione sociale, di fruibilità di luoghi e percorsi produce effetti detrattori dei caratteri identitari di lunga durata del paesaggio rurale in oggetto, della sua texture agricola e comportano un elevato consumo di suolo. Considerato il raggio di 5 km la mappa rileva la presenza diffusa, su tutti i fronti ma soprattutto a ovest, di altri campi fotovoltaici in esercizio, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase istruttoria.

Quanto affermato è supportato, oltre che dall’Anagrafica FER, anche dalle mappe sotto riportate elaborate dalla SABAP BR-LE (vedi fig.5-6), in continuo aggiornamento, nelle quali sono graficizzati gli impianti – eolici e fotovoltaici – realizzati (in giallo), autorizzati (in verde) e in corso di istruttoria (in rosso). I suddetti impianti sono considerati anch’essi detrattori di valori paesaggistici in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.






Fig.5 - Impianto di progetto ID 8479 riportato in blu - Elaborazione della SABAP BR-LE.




Fig.6 - localizzazione dell'intervento con evidenziato l'ambito definito dalla DD 162/2014 - Elaborazione della SS-PNRR

In particolare, i lotti di progetto: A, B e C confinano con altri impianti interessati da altri procedimenti di valutazione ambientale in atto o conclusi per la realizzazione di numerosi impianti di tipo fotovoltaico e in particolare come rilevato dalla SABAP di Brindisi e Lecce:

- **ID VIP 7414**, con potenza di **66 MW** e un'estensione di **124,00 ha**, localizzato a ovest e distante **0.5 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **ID VIP 8871**, con potenza di **14,61 MW** e un'estensione di **28,00 ha**, localizzato a nord-ovest e distante **1 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.

- **ID VIA 476**, con potenza di **5,5 MW** e un'estensione di **10,00 ha**, localizzato a nord e distante **1.4 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **ID VIP 532**, con potenza di **84 MW** e un'estensione di **172,00 ha**, localizzato a ovest e distante **3.5 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **FV225**, con un'estensione di **26,00 ha**, localizzato a nord-ovest e distante **4.5 km** dal sito di intervento, procedimento concluso.
- **FV254**, con un'estensione di **3,8 ha**, localizzato a nord-ovest e distante **2,8 km** dal sito di intervento, procedimento concluso.
- **FV95**, con un'estensione di **10,00 ha**, localizzato a ovest e distante **4.5 km** dal sito di intervento, procedimento concluso.
- **FV99**, con un'estensione di **10,00 ha**, localizzato a ovest e distante **4.5 km** dal sito di intervento, procedimento concluso.

A questi interventi sono da aggiungere i **numerosi impianti eolici in sovrapposizione** il cui iter di autorizzazione è ancora in essere:

- **ID VIP 5755_t14**, aerogeneratore localizzato a sud-ovest e distante **0.3 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **ID VIP 5755_t13**, aerogeneratore localizzato a ovest e distante **0.9 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **ID VIP 5755_t19**, aerogeneratore localizzato a nord-ovest e distante **0.5 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **ID VIP 5755_t8**, aerogeneratore localizzato a nord-ovest e distante **1,7 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **ID VIP 5755_t10**, aerogeneratore localizzato a nord-ovest e distante **1,7 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **ID VIP 5755_t7**, aerogeneratore localizzato a nord-ovest e distante **2,5 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **ID VIP 5656_t7**, aerogeneratore localizzato a nord-ovest e distante **1,5 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **ID VIP 5756_t6**, aerogeneratore localizzato a sud-ovest e distante **2.3 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **ID VIP 5756_t5**, aerogeneratore localizzato a ovest e distante **2.3 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **ID VIP 5756_t4**, aerogeneratore localizzato a nord-ovest e distante **2,7 km** dal sito di intervento, procedimento in atto.

Inoltre si rileva tra gli altri la presenza degli impianti (vedi Fig. 5-SS-PNRR):

- **ID VIP 9795**, impianto eolico denominato “Monteruga” composto da 5 aerogeneratori con potenza di 33 MW, posto ad ovest dal sito di intervento, procedimento in atto.
- **ID VIP 9335**, impianto eolico denominato “CE Nardò”, composto da 5 aerogeneratori con potenza di 33 MW, posto a sud e in parte incidente nell'area d'indagine, in corso di procedimento.
- **ID VIP 9322** impianto eolico denominato “Appia San Marco”, con potenza di 105,4 MW della Soc Energia Levante S.r.l., in corso di procedimento.

Il dato è particolarmente rilevante per il contesto paesaggistico interferito con l'evidente trasformazione del paesaggio agrario e del suo uso.

Per la valutazione in area vasta, inoltre, **si rileva che** nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, con la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall'anagrafica FER e dalle immagini riportate, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

Si veda in particolare l'imponente stravolgimento dei rapporti di scala (oltre che di uso del suolo) in corso **tra la texture agricola storica e nuova e diversa texture degli impianti** e delle loro reti di connessione, molto evidente dalla rappresentazione planimetrica in foto inserimento.

In merito alle valutazioni del progetto colturale proposto, per quanto riguarda la connotazione agricola dei lotti di progetto, è stato ipotizzato un sesto d'impianto olivicolo super-intensivo con la messa a dimora di 8.879 piante di cv Favolosa FS-17, portando a un impianto integrato che vede alternarsi una fila di olivi con una fila di pannelli fotovoltaici sostenuti da strutture metalliche come descritti in precedenza, con una dimensione orizzontale di 5,168 mt e un'altezza di poco inferiore ai 5 mt. (cfr. - *Relazione Sintesi non Tecnica*– fig 4.5 Strutture di sostegno moduli).

In merito a questa soluzione progettuale si evidenzia che lo stesso **Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica** cataloga come **sussidio ambientalmente dannoso l'impianto della suddetta coltura**: *“Tuttavia, la misura incentiva un reimpianto con piante tolleranti al batterio che favorisce una riduzione di diversità di specie esponendo le stesse a nuove epidemie in futuro. L'obiettivo dovrebbe essere quello di diversificare in termini genetici per minimizzare il rischio futuro. Per approfondimento, si veda il capitolo 4 su biodiversità”* (cfr. *“Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli 2018 articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221- Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*, p.148).

VALUTAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE PROPOSTE

L'intervento prevede opere di compensazione e mitigazione nel contesto paesaggistico, nel tentativo di compensare la perdita di habitat agricolo e paesaggistico interferito.

Si valuta nel merito che per tali opere, per quanto illustrate con diversi elaborati e relazioni, **non sono presenti**, tra gli elaborati agli atti, **allo stato attuale, specifiche analisi paesaggistiche, storiche e archeologiche con le relative relazioni e con i dovuti elaborati descrittivi, che ne possano qualificare la compatibilità in merito agli aspetti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.**

Le opere di mitigazione a verde proposte, che **prevedono la realizzazione di una quinta arborea arbustiva posta lungo tutto il lato esterno della recinzione che imiterà un'area di macchia mediterranea spontanea**, introdurranno una tipologia forestale pressoché estranea al contesto in oggetto (Vedi *Carta delle Tipologie Forestali della Regione Puglia*) nei lotti il cui uso del suolo è destinato a seminativo e oliveto (vedi *Uso del Suolo Regione Puglia, agg. 2011*).

Si valuta che tali opere, oltre a determinare un ulteriore elemento di trasformazione del territorio, contribuiscano ad alterare la texture agricola, del contesto paesaggistico interferito, gli interventi di mitigazione appaiono decontestualizzati rispetto al contesto paesaggistico coinvolto dall'impianto e al quadro normativo di riferimento.

Inoltre, per le opere compensative proposte, si ritiene che le stesse non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre le previste opere di mitigazione (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscono elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio.



Si valuta che l'introduzione delle colture intensive interstiziali previste nel progetto agricolo non muta il notevolissimo impatto percettivo dei pannelli e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'esercizio dell'impianto di progetto.

Infatti, ulteriori e notevoli elementi di trasformazione ed artificializzazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume, le dimensioni e le relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (elementi prefabbricati, recinzioni di tipo industriale).

L'impianto agrovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché come elemento di degrado rispetto alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali.

Il progetto in esame produce dunque impatti cumulativi negativi e significativi sul paesaggio e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e che qualificano il territorio interessato restando oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Si sottolinea infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito del *Tavoliere Salentino*, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. Analogο contrasto, per errata scelta localizzativa, si configura con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

In proposito si evidenzia che nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto viene elencata quella della: *“Realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici sparsi nel paesaggio agrario”*.

Nel merito della valutazione delle opere complementari di compensazione e mitigazione, oltre quanto già in precedenza espresso nelle valutazioni sulle interferenze paesaggistiche rispetto al progetto di recinzione e mitigazione con vegetazione proposto, molto rilevante per estensione e natura, **il progetto non appare esaustivo non riferendosi a un qualsivoglia progetto di inserimento paesaggistico d'area vasta**, così come previsto ed indicato dalle normative dal PPTR e ai criteri espressi dal DM 10/08/9/2010, *Parte IV Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul Territorio, punto e)*, alle quali indicazioni si rimanda.

VALUTAZIONE DELLE ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Analoghe considerazioni per il progetto in argomento si possono addurre in merito alla valutazione delle Analisi delle alternative progettuali proposte dalla Società per l'impianto. **Per quanto riportato** negli elaborati progettuali e nelle relazioni, **si evidenzia una analisi e non sufficientemente attenta alle condizioni paesaggistiche del contesto e del suo quadro normativo**. Le argomentazioni riportate, appaiono tutte rivolte alla ottimizzazione dell'intervento ai fini della produzione energetica non tenendo nella dovuta considerazione i principi di tutela verso il patrimonio paesaggistico e culturale presente.



VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

La preliminare ricognizione dei beni culturali (beni architettonici e beni archeologici) tutelati con vincolo diretto o indiretto, dei beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 o di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata, riporta un censimento estremamente denso di beni culturali che contribuiscono a definire un paesaggio “*espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*” (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004).

Ai fini della valutazione dell'impatto sul patrimonio archeologico, si ritiene utile sottolineare come nel territorio strettamente interessato dalle opere in progetto, pur in assenza di vincoli archeologici, le segnalazioni e le testimonianze materiali permettono di acclarare come nel corso dei secoli passati esso fosse caratterizzato da una presenza antropica diffusa, della quale restano numerosi segni tangibili nella stratificazione del paesaggio agrario.

Infatti, l'impianto si colloca in un contesto territoriale caratterizzato da un complesso palinsesto storico e paesaggistico in cui è possibile ricostruire le dinamiche insediative riferibili a un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria fino al Medioevo.

Il popolamento del territorio a partire dalle fasi più antiche è documentato dai rinvenimenti del Paleolitico Medio, Superiore e del Neolitico nei territori di Veglie, Nardò, San Donaci e Avetrana, dove sono noti siti all'aperto ed in grotta. Al Paleolitico Medio è riferibile l'insediamento all'aperto documentato dalla presenza di industria litica in **contrada Monteruga** nel territorio di Veglie, a circa 2,74 km dall'impianto, mentre al neolitico sono ascrivibili le tombe individuate a **Monteruga** e **Riposo d'Arneo** (territorio di Nardò), forse facenti parte di una o più necropoli, che distano circa 3,10-3,50 km dall'impianto. All'età protostorica nel territorio di Avetrana è attestato un insediamento dell'età del Bronzo presso **Masseria Motunato**, distante circa 4,00 km dalla futura CP di trasformazione e consegna. Il sito de **Li Castelli a S. Pancrazio Salentino**, importante centro messapico a lunga continuità di vita (fino al I sec. d.C.) fu abitato sin dall'età del Ferro e rientra in una ampia area archeologica sottoposta a vincolo (vincolo archeologico diretto, D.M. 3.7.2002, Legge 490 del 1999), che è sita a circa 3,90 km dal cavidotto. A questo insediamento è riferibile una estesa area di necropoli datata tra la fine del VI a.C. e gli inizi del V a.C. rinvenuta nei pressi di **Masseria Leandro** a circa 49 km dal cavidotto. La frequentazione di età messapica nel territorio di Veglie, è documentata da un'area di frammenti fittili segnalata in località **Casa Porcara** che dista 3,96 km dall'impianto.

Con l'egemonia politica di Roma si registra in generale nel territorio dell'entroterra dell'*ager brindisino* un graduale abbandono degli insediamenti e delle campagne circostanti. Per la fase romana risultano, comunque, documentate in questo territorio tracce di ville e necropoli di età romana imperiale nella fascia di territorio compresa tra la SP 111 Veglie-Monteruga e la costa.

In località **Case Arse** (territorio di Nardò) è segnalata una necropoli risalente al I-II sec. d.C., a circa 5,00 km dall'impianto e nei pressi di **Masseria Palombaro** (territorio di Salice Salentino) è stato rinvenuto un tesoretto di monete d'argento di età romana, a circa 3,30 km dall'impianto; un'area di frequentazione dal I sec. d.C. all'età bizantina con presenza di una struttura connessa alla lavorazione siderurgica è documentata nei pressi di **Masseria San Paolo**, forse corrispondente al Casale di San Giuliano, e dista circa 720 m a SE dalla futura CP di trasformazione e consegna.

Il territorio risulta essere caratterizzato da un nuovo popolamento in età altomedievale, quando si afferma progressivamente il ruolo dei casali come punti di aggregazione della popolazione rurale spesso in concomitanza con la nascita di insediamenti rupestri. L'intero comprensorio dell'Arneo, infatti, conserva testimonianze materiali riconducibili alla presenza di villaggi rurali occupati almeno a partire dall'età bizantina e fino al XIV-XV secolo. A riprova di questa diffusa presenza umana si segnalano le evidenze archeologiche riconducibili all'esistenza di agglomerati rurali (*choria* o casali) ancora individuabili presso le molte masserie che punteggiano la piana fino allo Ionio. Numerose sono in quest'area gli insediamenti



rupestri e le aree di necropoli ascrivibili a questo lungo arco cronologico: l'insediamento medievale con necropoli presso **Masseria Pezza** (sottoposta a vincolo con D.M. 07/07/1993), sito nel territorio di San Pancrazio Salentino a poco più di circa 5,00 km dal cavidotto, **i casali medievali nel territorio di Veglie** in località Santa Venia, insediamento di età bizantina e medievale riportato nelle fonti come *Santa Parasceve*, a circa 3,10 km dall'impianto e presso **Masseria Vocettina**, antico feudo del *Casale Bucitina* o *Vocettina*, insediamento di età bizantina e medievale, sorto nello stesso luogo di un precedente impianto rurale riferibile ad età ellenistica e romana, a circa 1,19 km dall'impianto, la cripta rupestre individuata sotto **la Cappella Lo Cagnano** in agro di Nardò, che dista circa 3,87 km dall'impianto, la Cripta di Sant'Angelo presso la **Masseria Torre Vecchia**, probabilmente nata come tomba a camera di IV- V sec. d.C., riutilizzata poi come luogo di culto in età altomedievale, sita nel territorio di San Pancrazio Salentino a circa 4,40 km dal cavidotto, la necropoli medievale in **località Motunato** ed il **Casale di Motunato**, entrambe nel territorio di Avetrana distanti dalla futura CP di trasformazione e consegna circa 2,15 e 4,10 km e il **Casale di Lucugnano** verosimilmente abitato per tutto il XIV secolo e lentamente spopolatosi tra la fine del XIV ed il XV secolo, a circa 4,00 km dall'impianto.

Per quanto attiene gli impatti diretti connessi alla realizzazione dell'impianto, la documentazione relativa alla **Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico** (cfr. elaborato *2983_5142_LCLN_VIA_R22_Rev0 – Verifica preventiva del Rischio archeologico. Relazione tecnico-scientifica*), dà conto degli esiti dell'analisi d'archivio/bibliografica, della fotointerpretazione e della ricognizione territoriale effettuata nell'area interessata dall'impianto, dal relativo cavidotto di connessione e della CP di trasformazione e consegna, in condizioni di visibilità variabili (da buona a scarsa) individua **un grado di rischio archeologico Basso** per il lotto interessato dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico e per tutto il percorso del cavidotto terrestre di collegamento fino alla futura CP.

Al riguardo occorre però evidenziare che le condizioni di scarsa visibilità riscontrate in sede di survey in numerosi settori, ivi compresa un'ampia porzione del campo fotovoltaico, impongono, in ottemperanza alle Linee Guida e anche in considerazione del contesto territoriale, una rivalutazione in senso accrescitivo del rischio archeologico relativo, **riferibile almeno al grado medio** per le zone suddette.

In ragione di quanto sopra esposto, si ravvisano potenziali impatti negativi diretti sul potenziale archeologico del contesto, in quanto gli scavi e i movimenti di terreno previsti per il progetto in esame, anche quelli per le opere di rete, di connessione, mitigazione e di compensazione enunciati dalla società proponente, possono compromettere la conservazione di depositi archeologici ancora presenti nel sottosuolo. **Si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico** prevista dai commi 7 e seguenti dell'art. 1 dell'Allegato I.8 del D.lgs. 36/2023, **la cui esecuzione è comunque sospesa** a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10.

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE

Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che **il progetto ricade in area idonea**.

Infatti dalla lett. c-quater si evince che sono idonee, *“fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”*.



Si rammenta che nello specifico del suddetto decreto “*Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii*”

Si segnala comunque che:

- **Una porzione delle opere di connessione passa a ridosso di un UCP delle Componenti Botanico vegetazionali del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) e interferisce direttamente con l'area di rispetto dello stesso.**

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: ULTERIORI CRITICITA'

È necessario sottolineare che il quadro di riferimento in merito ai criteri localizzativi si completa anche in base al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, che all'art 2 ribadisce: “*L'individuazione della non idoneità dell'area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione*”

CONSIDERAZIONI IN MERITO A PRESCRIZIONI O ADEGUAMENTI PROGETTUALI

Per quanto sopra illustrato e valutato non risulta possibile prescrivere adeguamenti o differenti soluzioni progettuali all'impianto FER in esame che non determinino un progetto del tutto nuovo tale da portare ad un parere favorevole di questa Amministrazione, stante la localizzazione, la natura stessa dell'intervento, la sua dimensione, la sua natura materica-cromatica e per il considerevole consumo di suolo agricolo e visti gli impatti cumulativi per esso evidenziati.

Un ipotetico adeguamento progettuale non può prescindere da una delocalizzazione dell'impianto in un'area di minore pregio paesaggistico con minor incidenza di effetto cumulo e compatibile con le indicazioni normative e di indirizzo comunitarie, nazionali e regionali.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ' GENERALI DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Per quanto sopra esposto e valutato, la realizzazione del previsto impianto FER con tipologia agrovoltaiica, più tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, cavidotti interrati, recinzioni, opere di mitigazione e compensazione), interessando direttamente e a livello percettivo un contesto paesaggistico agricolo di valore patrimoniale, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime.

La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario presente, in un contesto dalle marcate connotazioni industriali del tutto avulso dalle tradizioni e dalle caratteristiche identitarie, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:



- **Tali nuove installazioni, sommandosi ai numerosi impianti già realizzati, porterebbero il territorio** in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, **verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura;**
- **L'area di intervento, dallo studio presentato, non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei,** come richiamati nel quadro normativo nazionale e regionale. L'analisi svolta dalla Società proponente non indaga alternative di localizzazione anche in altre regioni e non tiene conto di quanto riportato nel paragrafo B2.2.2 delle "Linee guida" del PPTR;
- **L'intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti** così come indicato nei criteri generali progettuali volti all'inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, MiSE, e nel PPTR;

Si rammenta, inoltre che il "paesaggio" non è solo un fatto "visivo": nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: "*Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*".

La "forma visibile" del "paesaggio" è solo una componente di quest'ultimo. **Il "territorio" diventa "paesaggio" quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e coltivazioni, ma anche in forma mentale e culturale.** In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte determinante, solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione positiva del paesaggio.

Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandi dimensioni come quello del progetto in argomento.

Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo periodo.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.** Tale modalità valutativa è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico, valutate le criticità sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, per quanto di competenza, si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il proprio



PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il progetto di un impianto agrovoltaiico, della potenza di 20,44 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Veglie e Salice Salentino (LE), proposto dalla Società Flynis PV 10 S.r.l.

Il Funzionario del Serv. V
U.O.T.T. n. 3 - Arch. *Giovanni* MANIERI ELIA



Il Dirigente del Serv. V della DGABAP
Dott. Massimo CASTALDI




massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
09.05.2024 16:52:03
GMT+01:00

Il Soprintendente Speciale per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca



CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

